

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI APPALTO (CGCA)
(SERVIZI, LAVORI, F.P.O.)**Art.1 - Parti contrattuali**

Le presenti condizioni generali di contratto d'appalto (di seguito, per brevità denominate CGCA) valgono per tutte le società appartenenti al Gruppo Hera di seguito, per brevità, denominate "Gruppo Hera", di cui Marche Multiservizi fa parte, per le attività di acquisizione di appalti di servizi o di lavori o di forniture con posa in opera dal Fornitore (in tal modo viene convenzionalmente denominata l'Impresa destinataria del contratto/ordine) e di seguito per brevità denominate "Parti".

Art. 2 - Validità ed accettazione dei documenti che regolano i rapporti contrattuali fra le parti

I contratti/gli ordini del Gruppo Hera sono formalizzati conformemente alle presenti CGCA che si considerano accettate dal Fornitore ai sensi dell'art. 1341, comma 1, del codice civile; pertanto il Fornitore con la presentazione dell'offerta, anche in formato elettronico, dà atto che approva le disposizioni contenute nelle presenti CGCA approvando espressamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile le clausole richiamate in calce. Eventuali deroghe o precisazioni, rispetto alle prescrizioni sopra richiamate, richieste dal Fornitore vanno da questi precisate nell'offerta e si riterranno accettate solo qualora il Gruppo Hera concordi espressamente sulla deroga alle proprie prescrizioni riportandole nel successivo contratto/ordine.

Il Fornitore resterà vincolato, con la presentazione dell'offerta, per 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi dalla scadenza del termine fissato in lettera di invito; il Gruppo Hera resterà vincolato, invece, solo dopo l'emissione di un contratto/ordine formale in cui verranno richiamati, oltre alle presenti CGCA, i documenti che definiscono il pieno accordo tra le parti e fanno parte integrante del contratto, quali la richiesta d'offerta e suoi eventuali allegati (NIRS ed eventuale DUVRI), l'offerta del Fornitore e suoi eventuali allegati, nonché i documenti denominati: "Politica per la qualità e la sostenibilità" di per la Qualità e la Sostenibilità del Gruppo Hera; "Politica per la protezione dei dati personali" del gruppo Hera, "Regolamento generale di Qualità - Sicurezza - Ambiente - Energia - Responsabilità Sociale per le imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi operanti nell'ambito del Gruppo HERA", i quali sono rinvenibili sulla piattaforma Hera_Pro, nella seguente Area accessibile al Fornitore stesso: Collaborazione Documentale → Aree di Collaborazione → Documentazione Standard da Visionare ed Accettare.

Sono inoltre considerati inclusi nella documentazione che definisce il pieno accordo tra le parti i seguenti documenti Marche Multiservizi S.p.A. (di seguito MMS) denominati:

"Codice Etico" del Gruppo MMS;

"Modello per la prevenzione della corruzione" del Gruppo MMS;

"Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo MOGC - ex D.Lgs. 231/2001" del gruppo MMS;

"Politica per la Qualità, Sicurezza, Ambiente, Energia e per la prevenzione della corruzione" del Gruppo MMS;

presenti sul sito web Marche Multiservizi S.p.A ai seguenti link

https://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/chi-siamo/modello_231_e_antiricorruzione/

https://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/sostenibilita/qualita%20sicurezza%20ambienteenergia_e_sa_8000/

Pertanto, non esisteranno altri patti, dichiarazioni, condizioni, istanze, termini, obblighi al di fuori di quelli previsti dai documenti richiamati nel contratto/ordine ed eventuali modifiche in tal senso dovranno essere sottoscritte da entrambe le parti. In particolare, non costituiscono parte del contratto, e pertanto non sono ritenute valide le clausole in essa contenute, le Condizioni generali di vendita del Fornitore che lo stesso abbia eventualmente allegato alla propria offerta; non saranno, quindi, ammesse eccezioni, integrazioni o riserve a tale esclusione se non esplicitamente e puntualmente accettate per iscritto dal Gruppo Hera.

Il testo autentico dei documenti che regolano i rapporti contrattuali fra le parti è in lingua italiana indipendentemente dal fatto che gli stessi possano essere tradotti in altre lingue per scopi informativi. Di conseguenza, l'unica versione di tali documenti valida e vincolante per le parti è la versione in lingua italiana.

Art. 3 - Oneri e Responsabilità a carico del Fornitore

Il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni richieste in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'esecuzione del contratto/ordine devono intendersi a completo carico del Fornitore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti a carico del Gruppo Hera dai documenti di cui all'art. 2. Si elencano, di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli obblighi ed oneri a carico del Fornitore, fermo restando che ove si rendesse necessario, da parte del Fornitore, affrontare obblighi ed oneri non indicati nei suddetti documenti, ma necessari per la puntuale esecuzione del contratto/ordine e medesimo, tali oneri saranno a completo carico del Fornitore:

- a) la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'appalto;
- b) la riparazione di eventuali guasti conseguenti l'appalto in oggetto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- c) la rimozione di eventuali vizi o difetti che dovessero riscontrarsi, su quanto prodotto nell'ambito dell'appalto, nei 12 (dodici) mesi successivi alla sua positiva conclusione nonché il risarcimento dei danni che da tali vizi e/o difetti siano eventualmente derivati;
- d) l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà del Gruppo Hera, nonché la vita e l'incolumità del suo personale comunque addetto all'appalto e dei terzi; a tal fine sarà a carico del Fornitore la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche ed antiftiche) volte a tutelare il personale del Fornitore.
- e) Il Fornitore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'appalto nel rispetto delle norme delle presenti condizioni contrattuali e della normativa vigente;
- f) l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione dell'appalto; detto personale dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita), l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione, nonché, per i lavoratori in subappalto, gli estremi dell'autorizzazione del subappalto stesso (data e numero di protocollo della lettera autorizzativa). Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto; in tal caso, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione della Committente. Tutto il personale dovrà esporre in chiara evidenza la tessera, al fine di consentire l'immediata identificazione in caso di accessi ispettivi da parte delle autorità competenti; l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto, sia di quello alle proprie dipendenze che di quello alle dipendenze di eventuali subappaltatori, con l'indicazione degli estremi dei documenti di identificazione, dovrà essere comunicato al Referente Aziendale prima dell'inizio dell'appalto e comunque ad ogni sostituzione ed integrazione;
- f) l'osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc.;
- g) l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore necessarie a garantire il rispetto dell'ambiente, delle comunità ed in generale di tutti i portatori di interesse; qualora operi presso un impianto del Gruppo HERA, è tenuto all'applicazione delle procedure ivi esistenti come meglio indicato al successivo art. 7;
- h) l'obbligo di manlevare e tenere indenne la Committente da tutti i danni derivanti dall'inadempimento del contratto/ordine o da violazioni di norme applicabili, di qualsiasi tipo, o da qualsiasi fatto colposo o doloso imputabile al Fornitore o ai suoi subappaltatori in relazione all'esecuzione del contratto, nonché l'obbligo di manlevare la Committente da qualsiasi azione legale che venisse promossa da terzi, nei confronti della Committente stessa, derivante da inadempimento, violazione di legge (es. norme relative alla sicurezza, ai brevetti etc.), fatto colposo o doloso commesso dal Fornitore o dai suoi subappaltatori in relazione all'esecuzione del contratto, nonché l'obbligo di manlevare e tenere indenne la Committente da tutti i danni subiti a causa dell'applicazione di eventuali sanzioni e penali ad essa irrogate dalle Autorità competenti in conseguenza di comportamenti imputabili al Fornitore/Subappaltatore;
- i) l'osservanza documentata delle disposizioni di legge in vigore sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili, di guerra, dei profughi, disoccupati, ecc.;
- j) l'osservanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., del CCNL nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro oggetto dell'appalto, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. A tale riguardo si precisa altresì che, ai sensi di quanto previsto all'art. 54-bis comma 14 lett. d) del D.L. 50/2017 convertito in L. 96/2017 è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio (ex voucher) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
- k) l'applicazione - nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'appalto in oggetto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci - dei CCNL di cui alla lett. j) e degli accordi sindacali aziendali, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto/ordine, il Gruppo Hera accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte del Fornitore, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici dell'appalto, si procederà come previsto dal successivo art. 5;
- l) l'obbligo - ove l'aggiudicatario dell'appalto sia un Consorzio di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.e le prestazioni dell'appalto siano eseguite da una consorziate esecutrice che si è resa ripetutamente inadempiente - di ottemperare alle decisioni della Committente di far allontanare l'impresa consorziate inadempiente e di pretendere la sostituzione con altra consorziate esecutrice;
- m) l'ottemperanza al disposto dell'art 68 c. 17 e 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss mm.ii nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un Consorzio di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c), d) del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. Inoltre, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) n.1 del predetto decreto, nel caso in cui, in esecuzione del contratto, in capo a uno o più dei soggetti della compagine dell'impresa emerga una o più delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 o che siano venuti meno uno o più dei requisiti di cui all'articolo 100 del predetto decreto legislativo sono ammissibili modifiche in corso d'opera della compagine degli operatori economici designati per l'esecuzione dell'appalto (mandatario e/o mandante del R.t.i.; consorzio del Consorzio; soggetto aderente al contratto di rete; soggetto aderente al Geie), previa richiesta scritta e documentata del Fornitore e, comunque, a seguito di espressa autorizzazione scritta della Committente;
- n) l'obbligo - ove l'aggiudicatario dell'appalto sia un Consorzio di cui all'art. 65, c. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che in sede di gara si sia riservato di eseguire direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto (cioè senza indicare alcuna consorziate esecutrice) - di eseguire in proprio le suddette prestazioni, fatta salva la possibilità di richiedere, successivamente, che una propria impresa consorziate gli subentri, ai soli fini dell'esecuzione del contratto. L'esercizio di tale facoltà resta comunque subordinato alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni in capo all'impresa proposta per il subentro: ► adesione di tale impresa al Consorzio in data antecedente a quella della parte cessione di quest'ultimo alla gara; ► assenza di partecipazione di tale impresa, in qualsivoglia conformazione, alla gara d'appalto relativa al contratto in oggetto o in alternativa, partecipazione di tale impresa alla gara, con dimostrazione in fase di richiesta di subentro che l'offerta dalla stessa presentata non era imputabile allo stesso centro decisionale dell'impresa in relazione alla quale viene richiesto il subentro, a cagione di accordi interscorsi; ► sussistenza in capo a tale impresa dei necessari requisiti di qualificazione/esecuzione. Resta inteso che, pur con tale sostituzione, il Consorzio (impresa appaltatrice) è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui alla successiva lettera r);

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI APPALTO (CGCA)
(SERVIZI, LAVORI, F.P.O.)**

- o) l'obbligo di rispettare tutte prescrizioni previste alle precedenti lett. l), m), n) anche laddove l'aggiudicatario dell'appalto sia un Operatore Economico ex D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (es. società cooperativa) che intenda eseguire l'appalto per il tramite di altro/i Operatore/i Economico/i ad esso giuridicamente legato/i (es. soci);
- p) l'obbligo – ove l'aggiudicatario dell'appalto sia un Consorzio di cui all'art. 65, c. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii che, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, abbia speso i requisiti di qualificazione di una consorziata non indicata per l'esecuzione dell'appalto (c.d. cumulo alla rinfusa) - di provvedere alla sostituzione di tale consorziata qualora quest'ultima, successivamente all'aggiudicazione, abbia perso i requisiti di qualificazione spesi dal Consorzio stesso per partecipare alla procedura di gara, dandone espressa evidenza scritta alla Committente;
- q) l'ottemperanza all'obbligo - ove l'appalto sia aggiudicato ad un R.T.I. di cui all'art. 65, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. o ad un consorzio o soggetto di cui, rispettivamente, alle lett. f), g), h), del medesimo articolo di legge - di eseguire l'appalto stesso nelle percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al Raggruppamento o al Consorzio dichiarate in fase di gara. È fatta salva la facoltà per tali imprese di chiedere alla Committente la modifica in corso d'opera di dette percentuali. La modifica potrà avere corso, previa espressa autorizzazione da parte della Committente, solo se compatibile ► con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.; ► con il ruolo di coordinamento dell'appalto rivestito dalla Capogruppo;
- r) l'obbligo di mantenere validi - senza soluzione di continuità - per tutta la durata del contratto/ordine, gli eventuali requisiti di qualificazione e/o di esecuzione prescritti per il presente appalto, connotati da scadenza temporale (es. certificazioni, iscrizioni, abilitazioni etc.). Inoltre, fermo restando il rispetto dei vincoli minimi previsti nella documentazione di gara, il Fornitore è obbligato a rendere materialmente disponibili, già al momento dell'inizio delle attività, tutti i contenuti della propria Offerta. L'inottemperanza agli obblighi sopra prescritti darà titolo alla Committente di avvalersi della clausola risolutiva espressa del contratto.

Il Fornitore nello stabilire i prezzi in sede di offerta dovrà considerare gli oneri, gli obblighi e le responsabilità di cui al presente articolo e pertanto non potrà, in alcun caso, sollevare eccezioni o avanzare domande di compensi particolari.

Il Fornitore è obbligato a rispettare tutta la normativa relativa alla sicurezza sul lavoro e alla regolarità retributiva, contributiva e fiscale per i propri addetti nonché la normativa in materia ambientale. Il Gruppo Hera si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte del Fornitore nonché di eventuali subappaltatori di quanto sopra descritto, in tema di oneri a carico del Fornitore. In caso di violazioni o irregolarità rilevate, il Gruppo Hera, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, potrà procedere a risolvere anticipatamente il contratto/ordine come meglio specificato al successivo art.5. Il rispetto degli obblighi contributivi e assicurativi da parte del Fornitore e di eventuali subappaltatori sarà accertato tramite l'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), richiesto dal Gruppo Hera direttamente agli enti previdenziali. In caso di inadempimento o di irregolarità rilevate a seguito di tale verifica, il Gruppo Hera comunicherà al Fornitore quanto riscontrato e procederà alla sospensione dei pagamenti per la quota corrispondente all'entità della inadempienza rilevata riservandosi, per quest'ultima, di attivare la procedura di intervento sostitutivo di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. In ogni caso, la sospensione del pagamento al Fornitore per l'inadempienza dei suddetti Subappaltatori è svolta sino a concorrenza dell'importo del corrispettivo maturato dal Subappaltatore incorso nell'irregolarità. In caso di "D.U.R.C. in attesa" sul Fornitore, la Committente sospenderà l'intero pagamento. In caso di "D.U.R.C. in attesa" sui suddetti Subappaltatori, la Committente sospenderà il pagamento in relazione all'ammontare del corrispettivo maturato dal relativo Subappaltatore.

In caso di accertato inadempimento negli obblighi di regolare pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'appalto o subappalto il Gruppo Hera si riserva di attivare la procedura di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/20 e ss.mm.ii..e di risolvere anticipatamente il contratto/ordine come meglio specificato al successivo art. 5.

Committente e Fornitore si obbligano a mantenere il più stretto riserbo su ogni informazione confidenziale di cui siano venuti a conoscenza in occasione ed in relazione al contratto/ordine anche con riferimento alla fase precontrattuale, esecutiva e di estinzione dell'accordo. Tale impegno si estende anche ad eventuali subcontraenti del Fornitore. Per informazioni confidenziali si intendono tutti i documenti, i dati, le informazioni, le conoscenze riguardanti anche il know how e la proprietà intellettuale, di natura non pubblica, che siano stati raccolti, elaborati, sviluppati, comunicati – in forma scritta o orale - in occasione e in relazione al contratto/ordine. Committente e Fornitore assumono l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza in merito ai documenti oggetto del contratto/ordine e non comunicheranno/pubblicheranno articoli e/o fotografie riguardanti lavori/forniture/servizi ed i luoghi di svolgimento delle attività, senza esplicito benestare scritto dell'altra parte. La presente clausola di riservatezza conserva la sua efficacia anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, dell'ordine e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i relativi dati e le informazioni divengano di dominio pubblico. Committente e Fornitore si obbligano a garantire il rispetto di quanto indicato nella presente clausola anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori, fornitori.

Il Responsabile per la protezione dei dati di Hera è contattabile all'indirizzo dataprotectionofficer@gruppohera.it

Prima della stipula del contratto/ordine, il Fornitore dovrà indicare alla Committente l'indirizzo al quale è contattabile il Responsabile della protezione dei dati. Qualora tale Responsabile non sia stato designato, l'Impresa dovrà comunicare alla Committente di non aver effettuato la designazione del Responsabile per la protezione dei dati, per valutazioni di propria esclusiva competenza e responsabilità.

In caso di violazione, anche parziale dei suddetti obblighi di riservatezza, la Committente oltre a riservarsi la facoltà di risolvere il contratto, potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Nel rispetto delle norme in materia di Responsabilità Sociale d'impresa, il Fornitore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. non deve utilizzare, né favorire, il lavoro infantile, ovvero il lavoro dei bambini sotto l'età minima prevista dalla Legge (16 anni). Inoltre, tutti i giovani lavoratori (fra i 16 ed i 18 anni) devono essere sottoposti a condizioni di lavoro non pericolose ed agli orari, mansioni e retribuzioni consentite dalla Legge;
2. non deve utilizzare né favorire in alcun modo il lavoro forzato;
3. non deve ostacolare la libertà di associazione sindacale dei lavoratori, né i diritti dei lavoratori sindacalisti;
4. non deve attuare la discriminazione fra i propri lavoratori in base a razza, origine nazionale o sociale, casta, nascita, disabilità, sesso, orientamento sessuale, religione, opinione politica, affiliazione sindacale, responsabilità familiari, età, stato civile;
5. non deve adottare procedure disciplinari quali coercizione mentale, coercizione fisica, abuso verbale;
6. deve essere garantito un orario di lavoro in linea con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato. Lo straordinario deve essere richiesto e retribuito coerentemente al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato;
7. la retribuzione deve essere quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato. Non è consentito l'impiego del "lavoro in nero" o forme di impiego non rispettose della normativa vigente sul lavoro;
8. adottare elementi previsti per pianificare, attuare, controllare e migliorare il proprio Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale. Sono necessari solo per chi intende certificare eventualmente il proprio Sistema di Gestione di Responsabilità Sociale.

Inoltre, il Fornitore, nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, è tenuto a favorire l'attuazione, da parte del Gruppo Hera, di quanto previsto nel sopra richiamato documento "Politica per la Qualità e la Sostenibilità" del Gruppo Hera". e, qualora applicabile, potrà essere valutato sulla base della prestazione energetica fornita.

Art. 4 - Penali

Il Fornitore che non si attenga agli obblighi contrattuali in quanto non effettui in parte o totalmente le prestazioni stabilite, può essere assoggettato, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, ad una penale pari al 2% (due per cento) del valore del contratto per ogni singola infrazione. L'importo delle penali applicate, anche in corrispondenza di differenti inadempienze, non potrà comunque superare cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale.

Gli importi relativi alle penali e agli altri eventuali addebiti, saranno fatturati dal Gruppo Hera al Fornitore e riscossi, anche mediante compensazione, trattenendone in tal caso il relativo importo in sede di pagamento al Fornitore delle fatture, a partire da quella riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza.

In caso di ulteriore inosservanza sarà facoltà del Gruppo Hera far eseguire gli interventi ad altra impresa addebitando al Fornitore inadempiente i costi sostenuti maggiorati del 50%.

Qualora il Fornitore incorra in tre penali nel corso dell'esecuzione dell'appalto oggetto del contratto, o, comunque, in corrispondenza del superamento - per penali complessivamente addebitate al Fornitore - del 10% dell'importo contrattuale, il Gruppo Hera può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, come previsto al successivo art. 5 c.1 lett. c), riservandosi di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione dell'appalto stesso.

Art. 5 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, il Gruppo Hera potrà risolvere il contratto/ordine al verificarsi anche di uno solo dei seguenti inadempimenti, senza pregiudizio di ogni altro suo ulteriore diritto anche per risarcimento danni:

- a) si siano verificate le situazioni di cui all'art. 122, comma 1 lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- b) in caso di mancata assunzione dell'appalto da parte del Fornitore entro la data stabilita dal contratto/ordine e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- c) in caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penali da parte del Gruppo Hera, o, comunque, in corrispondenza del superamento, per penali addebitate al Fornitore, del 10% dell'importo contrattuale;
- d) in caso di cessione del contratto da parte del Fornitore o di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione del Gruppo Hera;
- e) in caso si sia verificata una delle seguenti situazioni in capo al Fornitore: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124 c. 4° del D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii., in ordine alla possibilità di prosecuzione del contratto nonché dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia, oppure di cessazione dell'attività del Fornitore;
- f) in caso di mancata redazione del Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, nonché di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori del Fornitore nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto/ordine e delle presenti condizioni;
- g) in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'espletamento dell'appalto o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento dell'appalto;
- h) nel caso in cui, successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa sul Fornitore ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI APPALTO (CGCA)
(SERVIZI, LAVORI, F.P.O.)**

- i) i pagamenti svolti dal *Fornitore* sugli eventuali subappaltatori /subcontraenti siano stati eseguiti senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- j) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili e, più in generale, di rispetto delle politiche di separazione funzionale, relativi alle attività separate funzionalmente;
- k) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 3;
- l) in caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa delle disposizioni del Codice Etico del Gruppo Hera, visionabile nel sito www.gruppohera.it, di cui il *Fornitore* stesso ha dichiarato di accettare i contenuti;
- m) nel caso in cui il *Fornitore* violi le prescrizioni contrattuali in materia di pagamento delle retribuzioni nonché di tutela previdenziale, fiscale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti o collaboratori e, se cooperative, anche nei confronti dei soci impiegati nell'esecuzione dell'appalto o di dipendenti di imprese subappaltatrici e/o di applicazione dei CCNL e degli accordi sindacali di cui al precedente art. 3 lett. j) e k) e/o di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999 e/ o dalla richiesta di Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) avanzata direttamente agli Enti competenti, emergano delle irregolarità;
- n) in caso di violazione di quanto stabilito anche da un solo dei punti da 1 a 8 in materia di responsabilità sociale d'impresa di cui al precedente art. 3, nonché in caso di violazione delle disposizioni contenute nel suddetto "Modello per la Prevenzione della Corruzione" del Gruppo Hera (di cui al precedente art. 2) e/o del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2011" del Gruppo Hera e/o delle Leggi di volta in volta vigenti in materia di corruzione;
- o) nel caso in cui il *Fornitore*, successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, sia oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa interessata dalle violazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- p) nel caso in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti nei confronti del *Fornitore* un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, a seguito dell'emanazione del provvedimento sospensivo di cui al punto precedente;
- q) nei confronti del *Fornitore* sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. o, a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente, emergano nei confronti del *Fornitore* elementi relativi a tentativi di infiltrazione ai sensi dell'art. 92, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- r) nei confronti del *Fornitore* sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- s) qualora l'aggiudicatario dell'appalto sia un Consorzio di cui all'art. 65 c.2 lett. b), c), d) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. che violi le prescrizioni relative alle imprese consorziate previste al precedente art. 3;
- t) nel caso di violazione da parte del *Fornitore* degli obblighi di cui al precedente art. 3 lett. r).

Il Gruppo Hera comunicherà per iscritto la propria intenzione di valersi della clausola risolutiva espressa che avrà effetto al momento della ricezione da parte del *Fornitore*.
E' altresì facoltà della Committente recedere in qualunque momento dal contratto mediante il pagamento sia delle prestazioni regolarmente eseguite, sia dei materiali utili esistenti in cantiere o in magazzino oltre il decimo delle prestazioni non eseguite, computate come previsto dall'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., escluso ogni altro compenso.

Art. 6 - Risoluzione contrattuale

Per inadempimenti non compresi fra quelli di cui al precedente art. 5, il Gruppo Hera ed il *Fornitore* prima di agire per la risoluzione del contratto/ordine, dovranno intimare per iscritto l'adempimento concedendo all'altra parte un termine per adempiere di 15 (quindici) giorni di calendario, naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, e con l'avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto.

Art. 7 - Disposizioni in materia di sicurezza e ambiente

Il *Fornitore* è obbligato a rispettare tutta la normativa relativa: ► alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti alle attività oggetto dell'appalto; ► alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto; ► alla protezione ambientale.

Il Referente Aziendale del Gruppo Hera potrà, in ogni momento, nel corso dell'esecuzione del contratto, verificare che il *Fornitore* attui i controlli specifici sul rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del proprio personale, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il *Fornitore* dovrà sottoporre - prima dell'inizio delle prestazioni, al più tardi con un anticipo di 3 (tre) giorni lavorativi rispetto alla data di inizio prevista - all'attenzione del Referente Aziendale la documentazione richiesta ed elencata nel modulo denominato "M741.13 Documento da restituire compilato e firmato al Referente Aziendale", modulo accettato dal *Fornitore* in sede di gara e presente in cartella "Specifiche di gara". Il *Fornitore* dovrà comunque rendere disponibili su richiesta del Referente Aziendale ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza vigenti. Il Gruppo Hera si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte del *Fornitore* dei suddetti obblighi effettuando audit e sopralluoghi di verifica tramite personale appositamente incaricato.

Il *Fornitore* dovrà attestare che il personale impiegato è stato debitamente formato e addestrato rispetto alle prescrizioni derivanti dall'appalto in oggetto, restituendo la dichiarazione di avvenuta formazione così come prescritta nel modulo "M741.13 Documento da restituire compilato e firmato al Referente Aziendale". Qualora attività previste in contratto siano concesse in subappalto, il *Fornitore* è tenuto a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto di dette prescrizioni.

Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, il *Fornitore* è tenuto a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento, oltre a verificare che il personale dei propri subaffidatari sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto delle suddette norme e prescrizioni.

Nel caso in cui attività incluse nel contratto siano concesse in subappalto, l'Impresa è tenuta a trasferire il "Regolamento generale di Qualità-Sicurezza-Ambiente-Energia e Responsabilità Sociale per le imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi operanti nell'ambito del Gruppo Hera", accettato dal *Fornitore* in sede di gara e rinvenibile sulla piattaforma Hera_Pro, nella seguente Area accessibile al *Fornitore* stesso: Collaborazione Documentale → Aree di Collaborazione → Documentazione Standard da Visionare ed Accettare, nonché la documentazione di sicurezza (NIRS / DUVRI / Verbale di "Coordinamento e cooperazione") a tutti i propri subappaltatori e a promuovere il loro coordinamento.

Il *Fornitore* dovrà inoltre attenersi alle indicazioni fornite dal Gruppo Hera per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi.

E' fatto divieto all'Impresa di utilizzare mezzi e attrezzature della Committente, se non espressamente e preventivamente autorizzata con apposito atto, sottoscritto fra le parti, che ne fissi termini e condizioni d'impiego e nel quale l'Impresa attesti le generalità del proprio personale incaricato per l'utilizzo, oltre che la relativa idoneità del Medico Competente e la documentata formazione coerentemente con le disposizioni del titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Il *Fornitore*, in caso di:

- a) infortunio ovvero "mancato infortunio" occorso ad un proprio dipendente o dipendente delle imprese subappaltatrici durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto (N.B.: si definisce "mancato infortunio" un evento anomalo che avrebbe potuto comportare conseguenze dannose a cose o persone);
 - b) incidente con impatto sull'ambiente avvenuto durante l'esecuzione dell'appalto da parte del *Fornitore* o delle eventuali imprese subappaltatrici;
- è tenuto, entro il primo giorno lavorativo successivo all'evento stesso, a darne comunicazione al Gruppo Hera mediante concomitante svolgimento delle seguenti azioni sulla piattaforma E-procurement SRM, nella sezione denominata "Gestione infortuni":
1. puntuale inserimento di tutti i dati richiesti dal sistema informativo con riferimento all'evento occorso ("infortunio" o "mancato infortunio" o "incidente");
 2. caricamento di copia scannerizzata del modulo "Segnalazione di infortunio o incidente per imprese appaltatrici", compilato in ogni sua parte e firmato dal Responsabile Operativo del *Fornitore* o dal Legale Rappresentante del *Fornitore*, unitamente a valido documento di identità del firmatario.
- Il caricamento di tale modulo è condizione essenziale per completare validamente l'operazione informatica nei tempi prescritti. Tale modulo è rinvenibile sulla piattaforma E-procurement SRM all'interno della sezione "Gestione infortuni" nell'area di caricamento dati.

Al termine del periodo contrattuale, e comunque con cadenza annuale per i contratti pluriennali, il *Fornitore* dovrà comunicare al Gruppo Hera il riepilogo degli infortuni e degli incidenti occorsi nell'ambito del contratto di riferimento mediante inserimento dei dati là richiesti, sulla piattaforma E-procurement SRM, nella sezione denominata "Gestione infortuni". Tale inserimento deve essere svolto anche qualora non si siano verificati infortuni o incidenti nel corso del periodo di validità contrattuale.

Negli appalti di servizi nei quali il *Fornitore* sia rappresentato da un'impresa singola strutturata in forma di Consorzio o da un R.t.i. costituito da una o più imprese (capogruppo e/o mandanti) organizzate in forma di Consorzio, si precisa che, per quel dato appalto, le missioni informatiche finalizzate allo svolgimento delle suddette transazioni (denuncia puntuale di infortunio, mancato infortunio, incidente nonché denuncia riepilogativa di tali eventi) è inibita ai soggetti consorziati designati dal Consorzio per il materiale svolgimento dell'appalto. Gli obblighi comunicativi, ai quali comunque i consorziati sono tenuti, sono evasi dal relativo Consorzio, nell'eventualità, con denuncia puntuale (corredata dal modulo di cui al punto 2. reso sia dalla consorziata che ha rilevato l'evento che dal Consorzio) e, cumulativamente, con denuncia riepilogativa.

Il *Fornitore* è tenuto a:

- o comunicare al Gruppo Hera il nominativo del proprio *Responsabile Operativo* che sarà anche il responsabile del rispetto e dell'adozione di tutte le misure antinfortunistiche e di igiene sul lavoro a salvaguardia del personale incaricato dal *Fornitore* per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto;
- o predisporre il "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", sottoscritto dal legale rappresentante del *Fornitore*, che dovrà essere consegnato al Gruppo Hera entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e, comunque prima dell'inizio dell'appalto, e che dovrà essere anche redatto sulla base della documentazione di sicurezza allegata al contratto.

Il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori deve contenere: ► la valutazione dei rischi inerenti all'attività oggetto del presente appalto; ► le misure di prevenzione e protezione che il *Fornitore* intende adottare; ► l'evidenza dell'avvenuta formazione ed informazione al personale che esegue le attività oggetto dell'appalto anche per quanto riguarda l'accesso ad aree del Gruppo Hera; ► l'elenco dei dispositivi di protezione individuale e collettivi necessari per svolgere in sicurezza l'attività e specifica formazione all'uso; ► le procedure di sicurezza per garantire l'incolumità del proprio personale ed eventuali terzi; ► l'idoneità del personale a svolgere la specifica attività; ► l'elenco dei mezzi e delle attrezzature che si intende utilizzare e relativo rispetto della stessa alla normativa vigente; ► i nominativi del personale dedicato allo svolgimento dell'appalto, addestrato al primo soccorso, alla lotta agli incendi e alla gestione delle possibili situazioni di emergenza incluse quelle ambientali nonché di quello deputato a svolgere l'attività di preposto che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori anche per gli aspetti della sicurezza ed esercitando un funzionale potere di iniziativa sullo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto; ► l'evidenza delle procedure di pronto soccorso e gestione delle emergenze; ► il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del Medico Competente.

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI APPALTO (CGCA)
(SERVIZI, LAVORI, F.P.O.)**

Il Fornitore è tenuto altresì ad applicare le norme contenute nel "Regolamento generale di Qualità-Sicurezza-Ambiente-Energia - Responsabilità Sociale per le imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi operanti nell'ambito del Gruppo Hera" sopra citato.

Qualora le prestazioni oggetto del presente appalto debbano essere svolte in tutto o in parte in aree nella disponibilità giuridica di terzi (privati, enti pubblici ecc.) è preciso onere del Fornitore acquisire direttamente da questi ultimi le misure di prevenzione, le modalità di accesso e le procedure di emergenza ivi vigenti, senza che questo possa legittimare la pretesa di compensi aggiuntivi da parte del Fornitore.

Nel rispetto dei principi di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il Responsabile Operativo del Fornitore deve partecipare alle riunioni indette dal Referente Aziendale del Gruppo Hera. La firma del verbale di Riunione di coordinamento e cooperazione è impegnativa per il Fornitore, in particolare per quanto riguarda l'orario in cui accedere in cantiere/punto di consegna; le caratteristiche del mezzo di trasporto del materiale al fine di verificare la compatibilità con quelle del cantiere/punto di consegna; il percorso che il mezzo deve seguire per raggiungere la zona di scarico del materiale; le modalità di scarico del materiale.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e/o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano rispettivamente a tutte le imprese costituenti il raggruppamento e a ciascuna impresa consorzata esecutrice dell'attività appaltata.

Il Fornitore è comunque obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei suddetti Regolamento generale e documentazione di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni dettate in materia di sicurezza potranno comportare la risoluzione del contratto.

Il Fornitore, qualora operi presso un impianto del Gruppo HERA, è tenuto all'applicazione delle procedure ivi esistenti, in particolare per quanto attiene le eventuali emergenze ambientali. Tali procedure vengono consegnate all'atto del primo ingresso all'impianto. Qualora il Fornitore nell'espletamento delle proprie attività sull'impianto producesse rifiuto, da esso preso in carico ed avviato a recupero o smaltimento, comunicare al Responsabile di Impianto i dati relativi alla tipologia (Codice EER) quantità di rifiuto dell'impianto di destinazione ed ogni altra informazione in merito richiesta dalla Committente

Art. 8 - Accettazione, qualità e impiego dei materiali e delle attrezzature necessari per l'esecuzione dell'appalto

Le attrezzature, i macchinari, gli utensili, i materiali da impiegarsi nell'esecuzione dell'appalto, saranno a carico del Fornitore e dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nei documenti di gara/contratto. I materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto saranno approvvigionati dal Fornitore presso fornitori di fiducia, dovranno essere della migliore qualità ed ottenere l'esplicita accettazione da parte della Committente. L'accettazione della fornitura da parte della Committente è subordinata all'esito positivo dei controlli che potranno essere effettuati successivamente alla consegna/esecuzione.

Resta inteso che il Gruppo Hera, si riserva la facoltà di rifiutare quei prodotti/attrezzature/macchinari etc. che si riscontrassero deperiti prima dell'impiego, qualitativamente non soddisfacenti, per qualsiasi causa non conforme alle condizioni di contratto o comunque non ritenuti idonei all'uso cui sono destinati, nocivi o dannosi per l'ambiente alle persone e alle cose, rumorosi o non conformi alle vigenti norme, soprattutto in materia di sicurezza. In tal caso il Fornitore dovrà rimuoverli e sostituirli con altri a suo totale onere. Rimane altresì a carico del Fornitore l'onere di gestire, come rifiuti, i materiali di risulta di eventuali demolizioni. Ove il Fornitore non effettui la rimozione entro il termine prescritto dalla Committente, questa potrà provvedere direttamente, addebitando al Fornitore medesimo i costi e le spese di rimozione, oltre agli eventuali danni correlati così come previsto al precedente art. 3. Qualora si accerti che, nella messa in opera, i materiali o le apparecchiature accettate non siano della qualità richiesta, si provvederà come stabilito al punto precedente.

L'appalto non potrà essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità seppur momentanea, di automezzi e attrezzature che eventualmente dovranno essere sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche.

Art. 9 - Subappalto e subcontratti

L'esecuzione dell'appalto di cui al presente contratto/ordine è direttamente affidata al Fornitore che non potrà a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altro fornitore senza la preventiva autorizzazione scritta del Gruppo Hera. Il presupposto perché il Fornitore abbia diritto a chiedere l'autorizzazione al subappalto, fermo restando la verifica di tutte le rimanenti condizioni di legge, è che il Fornitore, in sede di offerta, abbia prodotto apposita dichiarazione di riserva di subappalto. La mancata presentazione, in sede di offerta, di tale dichiarazione farà decadere il diritto per il Fornitore di chiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto. Si precisa altresì che il contratto di subappalto (nonché f.p.o. o nolo a caldo soggetto a regime autorizzativo) o di cottimo, dovranno necessariamente prevedere il termine di pagamento del subappaltatore, coerente con quello previsto in ordine/contratto per il Fornitore aggiudicatario del presente appalto. Qualora il Fornitore intenda chiedere tale autorizzazione dovrà redigere apposita istanza, elaborata sulla scorta dei modelli standard messi a disposizione dal Gruppo Hera sulla piattaforma Hera_Pro nella seguente Area accessibile al Fornitore stesso: Collaborazione Documentale → Aree di Collaborazione → Documenti Subappalti. Il Fornitore dovrà altresì indirizzare tale istanza, corredata dei relativi allegati, TASSATIVAMENTE: ► all'Ufficio Protocollo di **Marche Multiservizi S.p.A.** al seguente indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.gruppomarchemultiservizi.it ed all'attenzione del Referente Aziendale che dovrà essere NOMINATIVAMENTE indicato; **in difetto l'istanza si considererà come NON recapitata**; ► per conoscenza, anche al Responsabile Funzione Vendor Rating presso la Direzione Acquisti e Appalti con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4.

Il subappalto è soggetto alle norme stabilite dal D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. ed è subordinato ai dettami imposti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in merito alla valutazione dei requisiti Tecnico Professionali (documentazione di cui all'Alil. XVII) del Fornitore in coerenza all'art. 97 del citato D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. L'autorizzazione del subappalto, non esime il Fornitore dalle responsabilità derivategli dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.

Nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 119, comma 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la Committente NON consente che le attività, eventualmente affidate in subappalto, possano formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto di subappalto c.d. a cascata). Le limitazioni poste al subappalto c.d. a cascata costituiscono il presupposto per la realizzazione delle condizioni di seguito indicate, condizioni ritenute di garanzia per lo svolgimento dell'appalto nel livello qualitativo richiesto nella documentazione di gara o nel maggior livello eventualmente definito contrattualmente:

► maggiore uniformità ed omogeneità nel livello delle prestazioni erogate; ► maggiore controllo delle attività da eseguire; ► maggiore garanzia di tutela delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto all'art. 119, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il Fornitore è tenuto a dare comunicazione al Gruppo Hera di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto specificando, di ciascuno: ► oggetto del contratto d'appalto a cui la comunicazione si riferisce; ► ragione sociale ed indirizzo del sub-contraente; ► oggetto del sub-contratto; ► importo del sub-contratto; ► (per le F.p.o. ed i Noli a caldo) incidenza del costo della manodopera e del personale sull'importo del sub-contratto. In caso di materiali da impiegare nella realizzazione dell'appalto per i quali il Fornitore abbia una gestione a magazzino, così che non risulti possibile correlare l'atto di acquisto con il relativo impiego nel presente appalto, il Fornitore è tenuto a produrre, in vece della predetta comunicazione di sub-contratto, possibilmente in sede di consegna dell'appalto e, in ogni caso, preventivamente al loro impiego, apposita dichiarazione in tale senso, resa nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), con specifica indicazione della tipologia di materiali.

Per l'evasione di tale obbligo il Fornitore dovrà redigere, correlandola della documentazione là indicata, apposita comunicazione elaborata sulla scorta del modello standard messo a disposizione dal Gruppo Hera sulla piattaforma Hera_Pro nell'Area accessibile al Fornitore sopra indicata. Il Fornitore dovrà altresì inviare tale comunicazione al Gruppo Hera in modo tempestivo, e comunque prima dell'avvio delle attività oggetto del sub-contratto stipulato, indirizzandola TASSATIVAMENTE: ► all'Ufficio Protocollo di **Marche Multiservizi S.p.A.** ed all'attenzione del Referente Aziendale che dovrà essere NOMINATIVAMENTE indicato; in difetto la comunicazione si considererà come NON recapitata e pertanto l'obbligo NON assolto; ► per conoscenza, anche al Responsabile Funzione Vendor Rating presso la Direzione Acquisti e Appalti del Gruppo Hera con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4.

Art. 10 - Termini di pagamento - Invariabilità dei prezzi

I corrispettivi dell'appalto svolto sono liquidati su base mensile e pagati nel termine indicato nel contratto/ordine dietro presentazione di regolare fattura da parte del Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sullo specifico conto corrente indicato in fattura. Le fatture dovranno essere inviate alla Funzione Contabilità Fornitori, allegando obbligatoriamente alle stesse il riepilogo dei moduli di avvenuta prestazione (Z.M.A.P.) ricevuto dal Referente Aziendale. Il regolare pagamento della fattura è subordinato alla verifica di regolarità contributiva del Fornitore e degli eventuali subappaltatori nonché alla verifica di regolare pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'appalto o subappalto. Qualora, da tale verifica, emergano irregolarità/inadempimenti, il Gruppo Hera attiverà quanto previsto al precedente art. 3.

Il Fornitore, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, è tenuto a trasmettere alla Contabilità Fornitori gli estremi del conto corrente bancario o postale (indicazione codice Iban), nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi. Il Fornitore è tenuto all'atto dell'emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo. Si precisa che il conto corrente comunicato potrà essere riferito al contratto/ordine anche in via non esclusiva. Si specifica altresì che anche i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subfornitori, a pena di nullità assoluta dei contratti con e ssi stipulati, dovranno essere effettuati dal Fornitore tramite bonifico bancario o postale avvalendosi di conti correnti dedicati. Sarà onere del Fornitore riportare in fattura, in coerenza con quanto indicato nelle condizioni di pagamento, l'eventuale Codice Identificativo Gara (c.d. C.I.G.), l'eventuale Codice Unico di Progetto (c.d. C.U.P.) o l'eventuale dizione "attività non soggetta a codice C.U.P.". Il Gruppo Hera declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura di tali riferimenti.

Il Fornitore si impegna a mantenere invariata la modalità di fatturazione convenuta per l'intera durata contrattuale ed a riportare su ogni fattura esclusivamente i compensi ad essa pertinenti e l'indicazione dei documenti ad essa corrispondenti (ricevuta fiscale, buono di lavorazione, nota o distinta di intervento, d.d.t. ecc.) comprovanti le consegne effettuate.

Qualora il Fornitore sia costituita nella forma di Raggruppamento Temporaneo di imprese, ciascun soggetto componente il Raggruppamento dovrà emettere fattura direttamente nei confronti della Committente. In tal caso, le fatture emesse da ciascuna impresa mandante del RTI, riferite allo stesso Z.M.A.P./Certificato di pagamento, dovranno pervenire alla Contabilità Fornitori della Committente corredate, ciascuna, • dalla dichiarazione resa - nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000 - dal legale rappresentante della Capogruppo, che autorizzi la Committente stessa a corrispondere direttamente a ciascuna impresa mandante il relativo compenso; • da copia del relativo Z.M.A.P./Certificato di pagamento.

Il pagamento dei corrispettivi d'appalto non implica accettazione delle relative prestazioni da parte del Gruppo Hera in termini di condizioni, di qualità, di quantità e prezzo e non significa che il Gruppo Hera rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle condizioni contrattuali o dalla legislazione applicabile.

In riferimento agli appalti di lavori, ove le attività svolte in appalto e/o subappalto abbiano richiesto l'applicazione della contrattazione collettiva edile - l'emissione della Rata di saldo è altresì subordinata alla produzione, da parte del Fornitore e/o (per tramite di quest'ultimo) degli eventuali Subappaltatori/Lavoratori autonomi, dell'attestazione di congruità circa l'incidenza della manodopera impiegata nell'appalto e/o subappalto in rapporto a quella prevista dalla corrispondente categoria di lavorazioni edili riportata nella "Tabella indici di congruità" allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 (relativo alla congruità del costo della manodopera per il settore edile). Tale attestazione, prescritta in ottemperanza al D.M. n. 143 del 25.06.2021, deve essere rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.

I prezzi contrattuali rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto/ordine; è ammessa la revisione prezzi in conformità alla normativa vigente applicabile all'appalto in questione, a decorrere dall'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale oltre anni 1 dalla data di formulazione dell'offerta.

Qualora in corso di esecuzione del contratto - in conseguenza di modifiche o varianti disposte ai sensi delle norme di legge - il Gruppo Hera reputi necessario un incremento o una diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale di cui all'art. 120, c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il Fornitore è obbligato a svolgere tali prestazioni

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI APPALTO (CGCA)
(SERVIZI, LAVORI, F.P.O.)

alle medesime condizioni previste nel contratto originario, senza che per queste possa chiedere compensi e/o indennizzi di qualsiasi specie né, tanto meno, far valere il diritto alla risoluzione del contratto stesso.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto/ordine o del credito

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto/ordine a pena di nullità, fatti salvi i casi di sostituzione del Fornitore con nuovo soggetto, a causa di una delle seguenti circostanze, a condizione che il nuovo operatore economico soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione delle norme di legge: per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza.

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Gruppo Hera; essendo il contratto/ordine parte integrante dei documenti probatori di tali crediti ex art.1262 del codice civile, la presente clausola si presume conosciuta dal cessionario al momento della cessione ed impedisce l'acquisto in buona fede da parte di quest'ultimo di tali crediti sulla base dell'art. 1260 del codice civile.

E' fatto inoltre divieto al Fornitore di emettere tratte e ricevute di deleghe bancarie per il pagamento di lavori o prestazioni. In ogni caso, se tratta o ricevuta di delega bancaria venisse emessa, non verrà ritirata e il Fornitore sarà ritenuto responsabile dei danni derivanti dal suo mancato ritiro.

Art. 12 - Compensazione

Qualora il Gruppo Hera dovesse addebitare al Fornitore una qualsiasi somma sulla base delle pattuizioni contrattuali, il Fornitore autorizza espressamente il Gruppo Hera ad emettere fattura corrispondente ed a detrarre il relativo importo dagli importi ancora dovuti dal Gruppo Hera allo stesso Fornitore, o a sommare il detto credito a qualsivoglia credito a favore del Gruppo Hera. La compensazione ha luogo sulla base delle regole previste dall'art.1243 del codice civile.

Art. 13 - Legislazione e Foro competente

La legislazione vigente è quella italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia relativa a procedimenti e contratti di **Marche Multiservizi** sarà competente in via esclusiva il Foro di Pesaro.

Art. 14 – Uso delle risorse informatiche e dei servizi di rete

Qualora lo svolgimento dell'appalto comporti la messa a disposizione del Fornitore di risorse informatiche e dei relativi servizi di rete del Gruppo Hera, tale messa a disposizione è finalizzata esclusivamente allo svolgimento delle attività legate ai rapporti professionali tra il Fornitore e le società del Gruppo Hera.

È pertanto esplicitamente vietato l'utilizzo da parte del Fornitore delle risorse informatiche e dei servizi di rete per finalità differenti da quelle contrattuali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività commerciali non esplicitamente autorizzate;
- attività che possano compromettere la sicurezza dei dati e delle risorse messe a disposizione dal Gruppo Hera;
- attività dirette a causare danno a terzi;
- attività contrarie alla legge o comunque proibite dai regolamenti interni;
- attività non conformi al rapporto instaurato tra le parti.

Si evidenzia che devono essere rispettate le seguenti regole:

- le credenziali di accesso alla rete ed ai Sistemi sono ad uso strettamente personale. Per nessun motivo tali credenziali possono essere comunicate, diffuse o utilizzate anche solo occasionalmente da altri;
- non possono essere compiute operazioni che deliberatamente potrebbero compromettere le performance della rete o dei sistemi su di essa presenti;
- non possono essere compiute operazioni che deliberatamente potrebbero portare all'innalzamento dei propri privilegi su sistemi o applicazioni rispetto a quelli formalmente assegnati alla propria utenza;
- il computer deve essere dotato di un antivirus e le impronte virali devono essere aggiornate con frequenza almeno settimanale;
- il software installato sul computer, o altrimenti utilizzato attraverso dispositivi esterni di proprietà, deve essere regolarmente licenziato ed il possesso della licenza deve essere verificabile.

Per ogni evenienza non espressamente riportata nel presente articolo, si applicano le norme previste dai codici civile e penale.

Ogni condotta contraria a norme di legge o in violazione di quanto sopraindicato determinerà la sospensione dell'eventuale accesso alle risorse informatiche, salve le ulteriori conseguenze di natura penale, civile e amministrativa.

Art. 15 - Requisiti di sicurezza e Privacy

Relativamente ai dati personali necessari e funzionali al contratto/ordine, Committente e Fornitore agiranno – ognuna per la parte di propria competenza – in qualità di Titolare autonomo del trattamento, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed, in particolare, del GDPR 679/2016, della normativa europea e nazionale, anche di natura regolamentare, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Nel caso in cui l'appalto preveda il trattamento di dati personali per conto del Gruppo Hera, il Fornitore verrà nominato Responsabile esterno del trattamento attraverso apposita lettera di nomina.

Ove l'appalto implichi lo sviluppo integrato di Progetti / Servizi informatici, il Fornitore, prima di avviare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, è tenuto a garantire l'adozione e/o l'implementazione delle misure di sicurezza in ambito Cybersecurity e Data Protection, volte ad assicurare la protezione e la sicurezza del patrimonio informativo aziendale e, laddove applicabile, dei dati personali di titolarità della Committente, definite nel documento del Gruppo Hera, "Misure di sicurezza" adeguate, allegato alle presenti CGCA nonché al relativo contratto/ordine. In ossequio al principio di "Security by design" il Fornitore è tenuto a documentare le scelte operate di concerto con la Committente per la declinazione fattiva delle suddette misure di sicurezza.

Art. 16 - Sistema Q.S.A. - Schede di valutazione delle prestazioni del Fornitore

Al fine di monitorare l'Elenco Fornitori qualificati, è attiva una procedura di valutazione degli appalti con l'ausilio di check list specifiche da utilizzarsi periodicamente per la sorveglianza delle prestazioni del Fornitore, da compilare a cura del personale individuato dal Gruppo Hera. Nei casi di rilievo di comportamenti non conformi, copia della check list di riferimento compilata verrà inviata, tramite telefax o PEC, al Fornitore. Tali check list sono state elaborate per monitorare le fasi di ogni singolo appalto ritenute più critiche ai fini della Qualità, della Sicurezza e della prestazione Ambientale, ad insindacabile giudizio del Gruppo Hera, ivi comprese quelle relative alla produzione dei documenti normativamente e contrattualmente previsti. In applicazione della disciplina prevista nel documento denominato "Nota informativa gestione Elenco Fornitori Gruppo Hera" - rinvenibile sul portale del Gruppo Hera al seguente percorso <https://www.gruppohera.it/gruppo/fornitori/diventare-fornitori> - il Gruppo Hera: ► applica al Fornitore in sede di chiusura di una non conformità rilevata ed in relazione alla merceologia di appartenenza dell'appalto, i punti di penalizzazione determinati a seguito della gestione della stessa non conformità; ► trimestralmente, procede (per ogni singola merceologia) al calcolo, ed alla conseguente attribuzione, dei punti di bonus eventuale spettanti al Fornitore in ragione delle non conformità su di essa chiuse in tale periodo.

Concorrono tanto all'applicazione dei punti di penalizzazione quanto al riconoscimento di quelli di eventuale bonus, secondo le modalità previste nel suddetto documento, anche le non conformità chiuse, con riferimento all'appalto in oggetto, sui soggetti partner del Fornitore così come definiti nell'ambito della stessa "Nota informativa gestione elenco fornitori del Gruppo Hera". Il Fornitore può visualizzare in ogni momento lo stato del proprio rating, in ogni Gruppo Merci nel quale è qualificato, accedendo con le proprie credenziali in Hera_Pro nella sezione "Performance fornitore /Scorecard di categoria". Il Gruppo Hera potrà riservarsi di effettuare attività di audit presso il Fornitore dove ritenga necessario verificare i livelli di implementazione del sistema Q.S.A. dell'Impresa stessa in riferimento all'attuazione dei principi contenuti nella "Politica per la Qualità e la Sostenibilità" del Gruppo HERA.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1341 del codice civile il Fornitore dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli delle presenti Condizioni generali di contratto di appalto:

2 "Validità ed accettazione dei documenti che regolano i rapporti contrattuali fra le parti"; 3 "Oneri e Responsabilità a carico del Fornitore"; 4 "Penali"; 5 "Clausola risolutiva espressa"; 7 "Disposizioni in materia di sicurezza e ambiente"; 10 "Termini di pagamento – invariabilità dei prezzi"; 11 "Divieto di cessione del contratto/ordine o del credito"; 12 "Compensazione"; 13 "Legislazione e Foro competente"; 15 - Requisiti di sicurezza e Privacy.

Il Fornitore